



22.4.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 589/2009, presentata da Jean-Philippe Ducart, cittadino belga, a nome di Test Achats asbl, corredata di 1 firma, sulla violazione del diritto alla protezione della proprietà privata degli azionisti della FORTIS Bank

1. Sintesi della petizione

I firmatari denunciano che il governo belga ha violato il diritto alla protezione della proprietà privata nell'acquisto delle attività di FORTIS Holding e nella successiva vendita delle sue azioni a BNP Paribas. Essi sostengono che in entrambi i casi (acquisto delle attività da parte del governo belga e vendita delle stesse a BNP Paribas) le attività della banca sono state sottovalutate e che il governo ha agito con la forza, senza consultare né giungere ad alcun accordo con l'assemblea generale degli azionisti. Una riunione degli azionisti il 28 aprile 2008 ha infine approvato la vendita di FORTIS Bank.

L'associazione Test Achats asbl sostiene che le misure adottate dal governo belga hanno violato irreparabilmente il diritto alla proprietà privata degli azionisti di FORTIS nella misura in cui la maggior parte delle attività della società di cui detengono le azioni sono state vendute al di sotto del loro valore reale al fine di impedire qualsiasi ulteriore rivalutazione delle azioni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

"Il firmatario si oppone chiaramente alla vendita delle attività di Fortis e al processo che ha portato a tale vendita, che costituisce una materia di interesse nazionale.

La Commissione ha effettivamente esaminato l'acquisto delle attività di Fortis da parte degli Stati belga e olandese, avvenuto tra il 28 settembre 2008 e il 5 ottobre 2008, in quanto tale acquisto poteva contemplare elementi riconducibili ad aiuti di Stato al venditore, in particolare se il prezzo di acquisto pagato dallo Stato fosse stato superiore a quello che, in circostanze simili, avrebbe pagato un normale investitore per le attività in questione. La legislazione vigente, in particolare gli articoli 87 e 88 del trattato CE e il regolamento n. 659/1999 del Consiglio, obbliga la Commissione a esaminare tali aiuti, che siano notificati o meno. Le misure di cui alla petizione sono state notificate dalle autorità belghe e olandesi.

La Commissione è intervenuta in merito a tali misure statali con le decisioni del 3 dicembre 2008 e del 12 maggio 2009¹. In particolare, con la decisione del 3 dicembre 2008 la Commissione ha stabilito che il prezzo pagato dalle autorità belghe per acquisire il 49,9% di Fortis Bank S.A. il 28 settembre era considerevolmente superiore al prezzo proposto alla stessa data da altri potenziali acquirenti. Per tale ragione l'apporto di capitale sottoscritto dalle autorità belghe costituiva un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione ha inoltre concluso che anche i termini dell'acquisto di Fortis Bank Nederland il 3 ottobre 2008 e della seconda metà del capitale di Fortis Bank S.A il 5 ottobre 2008 costituivano un aiuto di Stato al venditore. Nella summenzionata decisione la Commissione ha però tenuto conto del fatto che Fortis Bank era la più grande banca di deposito nel mercato belga. Il venir meno di una tale istituzione finanziaria avrebbe quindi comportato gravi turbative per l'economia belga, soprattutto nel contesto della crisi finanziaria globale. Per questo la Commissione è giunta alla conclusione che gli aiuti di Stato concessi dalle autorità belghe e olandesi erano compatibili con le norme vigenti in tale materia.

La decisione del 3 dicembre 2008 non è stata impugnata nei due mesi successivi alla sua pubblicazione, termine stabilito all'articolo 230 del trattato CE.

Conclusioni

Il parere della Commissione sul caso in oggetto, per quanto concerne il diritto comunitario, è compiuto e definitivo e non concorda con la convinzione del firmatario che le attività di Fortis siano state svendute."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"La Commissione, a seguito delle proprie osservazioni dell'ottobre 2009, ha esaminato l'acquisto da parte dello Stato belga di Fortis Bank, avvenuto in due fasi: i) l'apporto di capitale del 28 settembre 2008 con cui lo Stato ha ottenuto il 49,9% delle quote azionarie della banca, e ii) l'acquisizione del rimanente 50,1% da parte di Fortis Holding il 5 ottobre 2008. La Commissione ha esaminato le due transazioni in quanto possono contenere elementi di aiuti di Stato a favore dell'istituto bancario e del venditore, in particolare se il prezzo di acquisto pagato dallo Stato è superiore a quello che, in circostanze analoghe, avrebbe pagato un normale investitore per le attività in questione. La legislazione in materia, in particolare gli

¹ Le decisioni sono disponibili, come pubblicate, ai seguenti indirizzi:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2009/n255-09.pdf

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/NN-42-2008-WLWL-fr-03.12.2008.pdf

articoli 107 e 108 del TFUE e il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, impone alla Commissione di verificare se tali aiuti siano stati notificati. Le autorità belghe hanno notificato le misure oggetto della petizione. La Commissione è intervenuta in merito a tali misure di Stato con le decisioni del 3 dicembre 2008 e del 12 maggio 2009¹. In particolare, al punto 35 della decisione del 3 dicembre 2008, la Commissione ha stabilito che il prezzo che le autorità belghe hanno pagato il 28 settembre per acquisire il 49,9% di Fortis Bank S.A. (tramite un aumento di capitale) era sostanzialmente superiore al prezzo proposto alla stessa data da tutti gli altri istituti finanziari. Per questa ragione, al paragrafo 38 della stessa decisione, la Commissione ha concluso che l'apporto di capitale sottoscritto dalle autorità belghe rappresentava un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Per quanto riguarda l'acquisto del 5 ottobre 2008 del restante 50,1% del capitale di Fortis Bank da parte dello Stato, la Commissione ha concluso al punto 66 della decisione del 3 dicembre 2008 che anch'esso costituiva un aiuto. Quanto alla vendita del 75% del capitale di Fortis Bank a BNP Paribas il 5 ottobre, la Commissione ha osservato al punto 59 della stessa decisione che tra tutti gli investitori che erano stati contattati nei giorni precedenti, BNP Paribas era l'unico che in quel momento era ancora davvero interessato ad acquisire il controllo azionario di Fortis Bank, e che il prezzo pagato da BNP Paribas era quello di mercato a quella data.

Quanto riportato in precedenza dimostra che la Commissione ha già esaminato accuratamente le transazioni in questione ritenendo che la Fortis Holding, e di conseguenza i suoi azionisti, non abbia ricevuto un prezzo inferiore a quello di mercato. Per contro, la Commissione ha concluso che l'intervento del Belgio ha consentito a Fortis Holding e ai suoi azionisti di ottenere, per la vendita di Fortis Bank, un prezzo superiore a quello di mercato. Tali conclusioni non concordano con l'affermazione del firmatario secondo cui sarebbe stata violata la protezione della proprietà privata.

Conclusioni

Il parere della Commissione sul caso di specie, per quanto concerne il diritto dell'Unione, è definitivo e archiviato e non concorda con l'asserzione del firmatario secondo cui le attività della Fortis sarebbero state vendute sottocosto."

¹ Tali decisioni sono state pubblicate nella GU C 80 del 3.4.2009, pag. 7 e GU C 178 del 31.7.2009, pag. 2.